



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

CODICE ENTE 10869

del 29.04.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 21:00
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI | GIANNI |
| 2) CHIMINAZZO | LUCIANO |
| 3) OMETTO | LUIGINA SIMONA |
| 4) RANZATO | EMANUELA |
| 5) COMUNIAN | CHIARA |
| 6) GOTTARDI | MATTEO |
| 7) STORTI | NICOLA |
| 8) BIGNOTTI | CLAUDIO |
| 9) ZEN | MARCO |
| 10) BULGARELLI | MAURIZIO |
| 11) CAVICCHINI | FRANCESCA |
| 12) CHIZZONI | GIANNI |
| 13) CREMONA | GIANLUCA |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Presenti: 12

Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marco ZEN assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Il Sindaco espone l'argomento evidenziando che il PEF 2024-2025 ha certificato un limite massimo di entrate tariffarie per l'anno 2024, pari a € 491.379,00 (in costante aumento dal 2021). L'aumento del limite è pari a € 35.428,00 rispetto al 2023. La ripartizione dell'aumento tra utenze domestiche e non domestiche, nonché l'applicazione dei coefficienti di potenziale produzione previsti dal DPR 158/1999, ha portato alla determinazione, per le utenze domestiche, di un aumento medio di circa il 3% a famiglia, corrispondente a circa 2 euro medi a cittadino, mentre per le utenze non domestiche si riscontra un aumento medio di circa il 14%, con un range che varia dal 12% al 20% in funzione delle differenti categorie di utenze. L'aumento medio è individuabile in € 0,398 al metro quadro.

Aperta la discussione, il consigliere Bulgarelli cita il piano regionale dei rifiuti; in particolare evidenzia l'evoluzione della tariffa che già prevedeva un metodo per incentivare la raccolta differenziata, che portava a caricare di più chi produce di più la frazione secca (tariffa puntuale). Prende atto che le nuove tariffe sono sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno, però invita l'amministrazione a ragionare sulla strada della tariffa puntuale, per un principio di equità nei confronti dei cittadini che producono più o meno frazione secca. Osserva che in base alla tariffazione attuale, la quota fissa e la quota variabile va a penalizzare chi ha una casa grande e quindi principalmente gli anziani soli, che abitano in case grandi rispetto alle nuove famiglie con figli. Mettono a disposizione le loro conoscenze per affiancare l'amministrazione intorno ad un tavolo tecnico per arrivare ad uno sviluppo della tariffazione.

Il Sindaco replica affermando che il problema delle case con superfici ampie abitate da persone singole, era già stato affrontato e per questi casi era già stata calibrata una tariffa calmierata. Inoltre, sono state messe in campo specifiche misure per aiutare le persone sole in difficoltà, soprattutto durante il periodo covid. Afferma che il lavoro degli uffici è puntuale e preciso, anche nel consigliarci le soluzioni più opportune. Il Sindaco conclude affermando che purtroppo il risparmio facendo la raccolta internamente, è sempre più risicato e arrivare alla tariffa puntuale prevede un percorso lungo con investimenti molto costosi.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2021 il Comune di Rodigo ha avviato la fase di allineamento alle modalità di calcolo delle tariffe rispetto a quanto previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27/12/2013 n. 147 e dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infraperiodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

CONSIDERATO che, nel procedimento di definizione delle tariffe, sono stati adottati i coefficienti di produzione di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e, per calmierare l'impatto delle rimodulazioni tariffarie su alcune categorie di utenze non domestiche, ci si è avvalsi di quanto dettato dall'articolo 1 comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede che:

- "il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
- "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento";

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*".

- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*".

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata,

dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale che precede, di questa stessa seduta;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto incaricato e con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	504.900	517.122

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	491.379	481.116
Parte Variabile	392.792	399.065
Parte Fissa	98.587	82.051

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Bulgarelli, Cavicchini, Cremona) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale che precede, di questa stessa seduta, relativo al biennio 2024-2025;

2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024, contenute nei seguenti prospetti:

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1 componente	0,37913	30,25320
2 componenti	0,44548	77,79393
3 componenti	0,49761	95,08147
4 componenti	0,54026	112,36901
5 componenti	0,58291	138,30032
6 o più componenti	0,61608	177,19728

UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIA	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16631	0,66422
2	Cinematografi e teatri	0,11735	0,47607
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,23369	0,92938
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,34275	1,36752
5	Stabilimenti balneari	0,14902	0,59200
6	Esposizioni, autosaloni	0,26485	1,06595
7	Alberghi con ristorante	0,63876	2,55106
8	Alberghi senza ristorante	0,57255	2,32156
9	Case di cura e riposo	0,82767	3,27939
10	Ospedale	0,41761	1,67429
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,59202	2,36139
12	Banche ed istituti di credito	0,44791	1,85877
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,41013	1,64254
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,45921	1,83032
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,32328	1,29165
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,69329	2,76539
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,36378	1,45704
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,36028	1,44529
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,38715	1,54960
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,25317	1,01094
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,31938	1,27174
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,17322	4,68314
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,03363	4,13323

24	Bar, caffè, pasticceria	0,87082	3,47070
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,84441	3,37119
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,60398	2,40653
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,52493	6,08044
28	Ipermercati di generi misti	0,61220	2,44983
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,69527	10,76946
30	Discoteche, night-club	0,74393	2,97403

3) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario annualità 2024;

4) **DI FISSARE** al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

5) **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

6) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere all'applicazione delle tariffe, con separata votazione: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Bulgarelli, Cavicchini, Cremona), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2024 ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 29.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 29.04.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elena FURLANI



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Marco Zen

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 09/05/2024 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 19/05/2024

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO REGGENTE

Dott.ssa Sabina Candela
